

Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite su prescrizione e reati punibili con l'ergastolo commessi prima del 2005, di Irene Gittardi

Nota a Cass. Pen., Sez. Un., 12 maggio 2016, n. 19756, Pres. Santacroce, Rel. Vecchio

1. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul quesito di diritto - sollevato con ordinanza di rimessione n. 26859/2015, già pubblicata in *questa Rivista*^[1] - relativo alla «(possibilità) della **prescrizione dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente**» alla data della entrata in vigore, con la legge 251/2005 (c.d. ex-Cirielli), dell'attuale formulazione dell'art. 157 c.p., «nella ipotesi che il **concorso di circostanze attenuanti** comporti [...] **la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione**».

Come già segnalato in *questa Rivista*^[2], **la soluzione** adottata dal Supremo Collegio è **stata di segno negativo**.

2. Nella pronuncia in esame, la Corte si è innanzitutto premurata di riassumere i **termini del contrasto giurisprudenziale** rilevato dalla sezione rimettente.

Come noto, **l'art. 157 c.p., nella versione antecedente le modifiche apportate dalla legge c.d. ex-Cirielli**, disciplinava, al **comma 1**, i termini di prescrizione esclusivamente in relazione ai delitti per i quali la legge prevedeva la pena della reclusione o della multa - **nulla disponendo**, invece, **in relazione ai delitti punibili con l'ergastolo**. Prevedeva, inoltre, al **comma 2**, che per determinare il tempo necessario alla prescrizione si dovesse avere riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, **tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti o della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti**. Ai sensi del **comma 3**, in caso di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti, doveva farsi applicazione dell'istituto del **bilanciamento** di cui all'art. 69 c.p.

La norma come riformulata nel 2005, al contrario, stabilisce espressamente, al **comma 8**, **l'imprescrittibilità dei delitti «per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti»**. Dispone, poi, al **comma 2**, che ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione si debba avere riguardo **unicamente al massimo della pena prevista dalla norma incriminatrice** per il reato consumato o tentato, mentre non si tiene conto della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti e dell'aumento di pena per le circostanze aggravanti (salvo il caso del ricorrere di circostanze aggravanti a effetto speciale e di circostanze aggravanti per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa).

Oggetto del contrasto, dunque, era, in buona sostanza, **l'individuazione della disciplina più favorevole - tra quella precedente e quella successiva alla legge di riforma** (la cui disciplina transitoria richiamava espressamente l'art. 2 c.p.) - nel caso in cui, a un delitto commesso prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 157 c.p. e sanzionabile con l'ergastolo per effetto di una circostanza aggravante, fosse in concreto applicabile, per effetto del concorso con una circostanza attenuante, la pena della reclusione.

3. Secondo **un primo orientamento**^[3], nella previgente disciplina, anche in presenza di una circostanza aggravante comportante in astratto l'applicazione della pena dell'ergastolo, si doveva

tenere conto del **concreto trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice** e, in particolare, del riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti e del loro giudizio di comparazione in termini di equivalenza o di prevalenza, con conseguente sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione.

Sulla base di tale orientamento, pertanto, **l'originaria disciplina deve ritenersi più favorevole rispetto a quella introdotta nel 2005** che, non attribuendo rilievo al riconoscimento delle circostanze attenuanti e al loro giudizio di comparazione con le aggravanti, determina invece l'imprescrittibilità *tout court* del delitto di omicidio volontario aggravato da una circostanza comportante in astratto l'applicazione della pena dell'ergastolo.

4. Secondo un diverso indirizzo esegetico^[4], invece, **anche prima delle modifiche** apportate dalla novella del 2005, al ricorrere di una circostanza comportante in astratto l'applicazione della pena dell'ergastolo **il delitto doveva intendersi senz'altro imprescrittibile**, a nulla rilevando il fatto che nel caso di specie il giudice avesse ritenuto la circostanza aggravante equivalente o soccombente nel concorso con le circostanze attenuanti. In altre parole, in base a tale orientamento, **l'astratta previsione della pena dell'ergastolo come effetto della circostanza aggravante comporta, di fatto, una disapplicazione della disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 157 c.p.** e, in particolare, della regola - già ricordata sopra - per cui il calcolo del tempo necessario alla prescrizione deve fondarsi sulla pena individuata all'esito del bilanciamento fra circostanze di segno contrario.

Tale conclusione è accreditata, secondo i suoi sostenitori, dalla stessa **formulazione dell'art. 157 c.p. nel testo previgente**: la norma, disciplinando, al comma primo, la prescrizione esclusivamente in relazione ai reati punibili con pena pecuniaria o con pena detentiva temporanea, **esclude a contrariis dall'ambito di applicazione dell'istituto tutti i delitti per i quali la legge commina la pena perpetua**. Sotto tale profilo, di conseguenza, la **modificazione dell'art. 157 c.p.** in parte *de qua* assume in buona sostanza valore di **norma di interpretazione autentica**, in quanto, in occasione del generale riassetto dell'istituto della prescrizione, ha recepito «l'indicato principio di diritto nell'ordinamento positivo ... allo scopo di dirimere ogni possibile controversia connessa alla problematica se, per l'affermazione dell'imprescrittibilità del reato, sia sufficiente l'astratta punibilità dello stesso con la pena dell'ergastolo ovvero l'applicazione effettiva delle circostanze aggravanti tale da comportare una condanna alla pena l'ergastolo».

Esiste dunque, per tale secondo orientamento, **un'assoluta continuità tra vecchia e nuova disciplina**, non assumendo in entrambi i casi alcun rilievo il concreto trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice e, in particolare, il riconoscimento della prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione.

5. Le Sezioni Unite, nel dare risposta negativa al quesito posto dalla sezione rimettente, scelgono di aderire a questo secondo orientamento.

Punto centrale dell'argomentazione del Supremo Collegio è il rilievo per cui, anche prima dell'intervento di modifica della disposizione dell'art. 157 c.p. mediante l'introduzione dell'ottavo comma, «**era per vero affatto pacifico e incontestato, sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in dottrina** - non è dato, infatti, censire arresti o opinioni di autori in senso contrario - **che i delitti punibili con l'ergastolo fossero assolutamente imprescrittibili**, essendo del tutto ininfluyente

l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti che comportasse, in concreto, l'applicazione di pena diversa da quella perpetua».

A sostegno di tale principio vi sarebbe, come già anticipato, l'**argomento a contrariis** costituito dalla constatazione che l'art. 157 co. 1 c.p. vecchio testo nulla disponeva per i delitti sanzionati con la pena perpetua.

Secondo le Sezioni Unite, «**il rilievo del dato negativo assume, per vero, decisiva importanza**», poiché vale a definire, a priori, nell'insieme universale dei reati contemplati dalla legge, **due distinte classi: quella dei reati imprescrittibili e quella dei reati suscettibili di estinzione per decorso del tempo**. La prima classe si determina per esclusione, per effetto implicito dell'omessa considerazione nella disciplina positiva dell'art. 157 c.p. degli elementi (delitti) che la compongono, in virtù della condizione necessaria e sufficiente della previsione normativa della sanzione dell'ergastolo. Mentre compongono la seconda classe tutte le contravvenzioni e i residui delitti astrattamente punibili con pena pecuniaria o con pena detentiva temporanea.

Nel sistema positivamente definito dall'art. 157 c.p., testo originario, dunque, **la comminazione normativa dell'ergastolo** (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) **costituisce il *discrimen* che segna i confini dell'istituto della prescrizione. Ineluttabile corollario dell'esclusione**, dall'applicazione dell'istituto in questione, dei delitti astrattamente puniti con la pena perpetua è che agli stessi «**non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157 c.p., commi 2 e 3, dettate (alla luce della evidente connessione col comma 1) con esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili colle pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione**».

Non vi sarebbe, di conseguenza, differenza alcuna tra la vecchia e la nuova normativa in ordine all'assoluta imprescrittibilità dei delitti, commessi prima del 2005, punibili con la pena dell'ergastolo, pur nel caso in cui il riconoscimento di circostanze attenuanti comporti l'irrogazione della pena detentiva temporanea.

6. Così riaffermato quello che il Supremo Collegio definisce «il tradizionale orientamento», la sentenza dedica **ampio spazio all'esposizione dei diversi profili di censura riferibili all'opposta tesi**.

In primo luogo, **la tesi favorevole alla prescittibilità si è affermata**, per la prima volta, nella giurisprudenza di legittimità, con una sentenza del 2013 relativa a **un'ipotesi di omicidio aggravato ex art. 576 comma 1 c.p. commesso da minore**^[5]. La sanzione detentiva perpetua, però, osserva la Corte, sebbene sia tuttora prevista nelle disposizioni incriminatrici, risulta ormai, riguardo ai minori, **definitivamente eliminata dall'ordinamento giuridico in virtù dell'intervento della Corte costituzionale**, che con la sentenza 168/1994 ha dichiarato la contrarietà alla Carta costituzionale delle disposizioni degli artt. 17 e 22 c.p., nella parte in cui consentivano, appunto, che i minori fossero passibili, anche in astratto, della irrogazione della pena dell'ergastolo. Sicché, affermano le Sezioni Unite, con riferimento ai delinquenti minorenni, «**non ha pregio e senso giuridico alcuno**» la proposizione della questione se siano o meno suscettibili di estinzione per prescrizione i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo, **laddove a priori la sanzione *de qua* non è più - neppure in astratto - contemplata dalla legge vigente** per gli autori di reato minori di anni diciotto.

7. In secondo luogo, il Supremo Collegio osserva, dal punto di vista «**sistematico**», che la tesi negletta risulta «**inficiata dalla fallacia della ignoratio elenchi**», laddove postula l'applicazione **dei commi 2 e 3, regulae iuris non pertinenti** in quanto dettate esclusivamente per la classe dei reati punibili con pene diverse dalla pena detentiva perpetua. La sentenza in commento, inoltre, accusa i sostenitori della prescrittibilità di aver **sovraposto, al profilo della rilevanza normativa della previsione della sanzione astrattamente applicabile al reato** (anche nel caso di concorso di circostanze), **la considerazione della pena in concreto irrogata dal giudice**, escludendo o ritenendo la prescrizione a seconda che, rispettivamente, sia o meno applicato l'ergastolo e così, introducendo, «con non consentita ermeneutica creativa», una regola non prevista dall'ordinamento e in contrasto con la disciplina positiva. L'esatto principio di diritto della rilevanza della configurazione finale del reato non comporta, invero, per i giudici della Cassazione, la modificazione del criterio di calcolo del termine di prescrizione, «che resta quello previsto dall'art. 157 co. 2 c.p., dell'astratta considerazione del massimo edittale, dell'aumento massimo e della diminuzione minima, senza che sul termine prescrizionale in alcun modo influisca la pena applicata in concreto».

Infine, secondo la sentenza in esame, contraddice l'orientamento scartato anche **l'esegesi letterale** dell'art. 157 co. 2 c.p., vecchia formulazione: il riferimento ivi contenuto all'«**aumento massimo**» e alla «**diminuzione minima**» delle sanzioni, anche in correlazione con il giudizio di comparazione, rende palese che le disposizioni in parola **riguardano esclusivamente le pene temporanee, suscettibili, per l'appunto, di aumento o di diminuzione, essendo invece del tutto diversa**, e dunque non assimilabile in virtù della «palese incongruenza rispetto al dato normativo positivo», **l'ipotesi della sostituzione della pena detentiva perpetua con quella temporanea** per effetto dei riconoscimenti di circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 65 n. 2 c.p.

* * *

8. La scelta operata dalle Sezioni Unite in favore della tesi dell'assoluta imprescrittibilità dei delitti punibili con l'ergastolo non riesce, però, a convincere appieno.

Prima di formulare qualche osservazione a margine della pronuncia in esame, però, si rende necessaria una considerazione preliminare: già prima del 2005 non v'era alcun dubbio in relazione **all'imprescrittibilità dei reati - quali, ad esempio, il delitto di strage - puniti con l'ergastolo come pena base**.

Come si evince dalla lettura della *Relazione ministeriale sul progetto del Codice Penale*^[6] e della *Relazione al Re*^[7], l'imprescrittibilità era stata il frutto di una scelta consapevole del legislatore, il quale aveva ritenuto che **l'allarme sociale e l'esigenza di punizione destati da questa particolare classe di delitti - tanto gravi da giustificare la previsione della pena perpetua fissa per la fattispecie non circostanziata - non venissero meno con il decorso del tempo**.

La volontaria esclusione di tali delitti dall'ambito del primo comma dell'art. 157 c.p. - e, quindi, dall'istituto della prescrizione *tout court* - comportava, dunque, l'inapplicabilità agli stessi anche della disciplina contenuta nei commi successivi. Ciò **lasciava aperta, peraltro, la questione se il reato restasse imprescrittibile anche quando nel caso concreto concorressero una o più circostanze attenuanti**, le quali determinano - come è noto - la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da venti e ventiquattro anni, ai sensi dell'art. 65 c.p.,

trasformando così la pena da definitiva a temporanea: questione alla quale un'autorevole dottrina, già in epoca anteriore al 2005, **rispondeva negativamente**[\[8\]](#), **confinando così l'ambito dell'imprescrittibilità ai soli reati edittalmente puniti con la pena dell'ergastolo per i quali, in concreto, non concorresse alcuna circostanza attenuante**[\[9\]](#).

9. La questione - nonostante le assertive considerazioni della Cassazione - si complicava ulteriormente **quando l'ergastolo fosse previsto non come pena edittale per il delitto base, ma soltanto come pena per il reato aggravato**: come, per l'appunto, nel caso dell'omicidio. Qui non era affatto scontato che il reato dovesse considerarsi imprescrittibile, prima della riforma del 2005, almeno allorché concorressero in concreto circostanze attenuanti giudicate prevalenti o anche solo equivalenti rispetto all'aggravante; tant'è vero che - salvo errore - **non ci è stato possibile rivenire nella dottrina di epoca precedente alla riforma**[\[10\]](#) **un'affermazione del principio nei termini oggi sostenuti dalla Cassazione**. E forse non potrebbe essere diversamente.

Se si sostiene, infatti, che i delitti punibili in astratto con l'ergastolo fossero *a priori* esclusi dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 2 e 3 vecchia formulazione, ma poi si includono, come fanno le Sezioni Unite, in tale classe di delitti anche quelli per cui l'ergastolo era applicabile esclusivamente per effetto di una circostanza aggravante, si finisce, in realtà, inevitabilmente, **per ipotizzare un'applicazione a metà della disciplina del secondo comma** (e cioè della parte che ricomprendeva nel calcolo dei termini di prescrizione **l'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante**), **escludendo, invece, arbitrariamente**, la parte ove si stabiliva che ai fini della determinazione di tali termini dovesse tenersi conto altresì della **diminuzione minima prevista per l'attenuante**; nonché per trascurare, altrettanto arbitrariamente, **l'intera disciplina del terzo comma**, che prevedeva che - in caso di concorso tra aggravanti e attenuanti - il giudice dovesse procedere al loro **bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p.**[\[11\]](#)

In altre parole, **l'unica via per ricomprendere i delitti punibili con l'ergastolo per effetto di un aggravante nel novero dei delitti imprescrittibili** - che si caratterizzerebbero, secondo la Cassazione, proprio per l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 157 c.p. - **è applicare agli stessi in modo solo parziale la disciplina dei commi 2 e 3 dell'art. 157 c.p. vecchia formulazione**. Operare in questo modo, però, significa aprire la porta a quella «ermeneutica creativa» che le Sezioni Unite rimproverano ai sostenitori dell'opposta tesi.

10. Né, d'altra parte, **la giurisprudenza - precedente o successiva alla legge c.d. ex-Cirielli - era riuscita a fornire argomenti idonei a superare questa obiezione**. Anzi, come già osservato in *questa Rivista* a margine della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, **le sentenze tradizionalmente indicate tra i precedenti a sostegno dell'imprescrittibilità o non sono in termini o sono del tutto prive di argomentazione**.

In particolare, due delle sentenze menzionate[\[12\]](#), oltre a essere assai risalenti nel tempo, si limitano ad affermare l'imprescrittibilità dei reati puniti con l'ergastolo - principio che, come si è visto, non è mai stato seriamente messo in discussione - senza nulla aggiungere circa gli effetti sul calcolo della pena del ricorrere nel caso concreto di circostanze attenuanti.

Vi è poi una pronuncia[\[13\]](#) **con la quale la Cassazione pare in effetti affermare - in un obiter**, trattandosi di un caso in cui non ricorreva alcuna circostanza attenuante - **il principio della continuità normativa** tra vecchia e nuova disciplina della prescrizione, senza però fornire alcuna

motivazione. **Tale principio viene testualmente ripreso anche da una pronuncia del 2010**[\[14\]](#), concernente un caso in cui era stata dichiarata la prevalenza delle circostanze attenuanti. Ci si sarebbe qui aspettati - vista la rilevanza, a differenza delle pronunce appena menzionate, della questione nella decisione del caso concreto - una solida e completa argomentazione a sostegno di **una scelta che si presentava come una novità nel panorama giurisprudenziale italiano**. Così però non è stato. **La Corte si limita infatti all'apodittica affermazione dell'imprescrittibilità dei delitti punibili con l'ergastolo, anche per effetto di una circostanza aggravante**. Sulla stessa scia delle precedenti pronunce si pone, infine, la sentenza n. 11047/2013[\[15\]](#), **con la quale la Cassazione ribadisce il principio *de qua*, di nuovo senza illustrarne le ragioni a supporto**[\[16\]](#).

Sintomatico, d'altra parte, dell'assenza di un vero e proprio percorso argomentativo nella giurisprudenza di legittimità citata, vi è il fatto che **la sentenza in commento, nel riepilogare all'inizio del provvedimento i termini del contrasto, è stata costretta ad anticipare**, a sostegno della tesi favorevole all'imprescrittibilità dell'ergastolo, **le argomentazioni in realtà formulate, per la prima volta, dalle stesse Sezioni Unite nella parte motiva**.

11. L'unica pronuncia giurisprudenziale favorevole all'assoluta imprescrittibilità a compiere un certo sforzo argomentativo è, dunque, la sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma[\[17\]](#) **nei confronti dei due ufficiali delle SS Priebke e Hass**, relativa agli omicidi commessi nel corso dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, rispetto ai quali l'organo giudicante aveva ritenuto di ravvisare in concreto le **circostanze attenuanti generiche** nonché le **circostanze attenuanti previste dall'art. 59 del codice penale militare di pace**[\[18\]](#), **tenendo però ferma l'imprescrittibilità dei reati accertati a carico degli imputati**. A tacer del fatto che si tratta di un provvedimento di una giurisdizione speciale e non di un precedente di legittimità, relativo, tra l'altro, a un fatto storico peculiare ed eterogeneo rispetto ai casi affrontati dalla Corte di Cassazione nelle altre sentenze menzionate, le ragioni addotte a sostegno della decisione non ci sembrano comunque insuperabili.

Il Tribunale Militare afferma, in primo luogo che «le circostanze aggravanti in questione rientrano tra quelle per le quali, ai sensi dell'art. 63 c.p., la legge "stabilisce" una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». Poiché l'art. 157 co. 1 c.p. fa riferimento proprio alla pena "stabilita" dalla legge, l'identità dei termini utilizzati dal legislatore imporrebbe di considerare anche le circostanze in questione agli effetti del primo comma dell'art. 157 c.p.

Tale rilievo, però, sebbene corretto, ancora una volta non spiega per quale ragione alla cornice così "stabilita" in virtù dell'applicazione della circostanza aggravante, non si debba poi applicare la diminuzione minima prevista per l'eventuale attenuante ai sensi del co 3.

In secondo luogo, il Collegio osserva che all'art. 157 co. 1 n. 1 c.p. si prevede in venti anni il tempo necessario a prescrivere per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione «non inferiore a ventiquattro anni», aggiungendo: «ciò posto, poiché, ai sensi dell'art. 23 co. 1 c.p., la reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni e considerato che nel sistema originario del codice penale non erano previsti reati con pena edittale superiore ai ventiquattro anni, deve dedursi che nel porre il n. 1 del primo comma dell'art. 157 c.p. il legislatore ha fatto riferimento anche ai reati circostanziati, perché altrimenti avrebbe ragionevolmente usato la locuzione "pena della reclusione pari a ventiquattro anni"».

L'osservazione è, invero, corretta: nessuno mette in dubbio che, nel calcolo del tempo necessario a prescrivere, il legislatore abbia fatto riferimento al reato circostanziato - anche perché è la stessa disciplina dei commi 2 e 3 dell'art. 157 c.p. a stabilirlo espressamente. Ciò significa, però, di nuovo,

che nel calcolo si deve tenere conto anche delle circostanze attenuanti: sostenere il contrario comporterebbe, come si è già avuto modo di illustrare, l'applicazione solo parziale della disciplina dei commi 2 e 3, e dunque ad avere come riferimento non già il reato *circostanziato*, bensì il reato *aggravato*.

Il Tribunale osserva poi, che qualora si ritenesse applicabile la prescrizione in caso di concorso di circostanze attenuanti e di aggravanti a effetto speciale o che comportano pene di specie diversa, si perverrebbe a effetti paradossali in relazione alla fattispecie di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p. Tale ultima disposizione prevede, come noto, al primo comma, alcune circostanze aggravanti del reato di omicidio che comportano la pena dell'ergastolo e, al secondo comma, ne prevede altre che invece comportano la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni. Secondo il Tribunale in siffatto contesto normativo si giungerebbe a un risultato palesemente assurdo in quanto «ricorrendo per entrambe le ipotesi due identiche circostanze attenuanti, si verificherebbe, alla luce del già richiamato art. 65 c.p., che le ipotesi più gravi di cui al primo comma dell'art. 577 c.p. si prescriverebbero in quindici anni (ex art. 157 co. 1 n. 2 c.p.) e dunque prima di quelle meno gravi di cui al secondo comma dello stesso articolo, prescrivibili in venti anni (ex art. 157 co. 1, n. 1 c.p.)».

Ci sembra, però, che anche le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 577 c.p., a ben vedere, si prescrivessero in venti anni: poiché in presenza di una circostanza attenuante la diminuzione minima della pena dell'ergastolo comporta, per effetto dell'art. 65 c.p., l'applicazione di una pena *pari a* ventiquattro anni, crediamo che, anche in questi casi, si rientrasse nello scaglione di cui all'art. 157 co. 1 n.1 c.p., che parlando di "pena *non inferiore* a ventiquattro anni" certamente comprende l'ipotesi della pena *pari a* ventiquattro anni.

Infine, il Tribunale sottolinea come la giurisprudenza costituzionale e di legittimità avesse avuto modo di affrontare, ai fini dell'ammissibilità del giudizio abbreviato di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p., il problema della definizione della categoria dei reati punibili con l'ergastolo, e avesse ritenuto di escludere quel giudizio speciale non soltanto in caso di contestazione di un reato che abbia l'ergastolo quale pena edittale, ma anche quando la possibilità della pena perpetua derivi dall'avvenuta contestazione di una circostanza aggravante. Concludeva, dunque, affermando nel senso che «non sembra che l'ordinamento possa ammettere due distinte categorie di reati punibili con l'ergastolo, una a fini di diritto processuale ed una a fini di diritto sostanziale».

Orbene, a tal proposito, si deve osservare non essere affatto scontato che dalle scelte, tra l'altro compiute in via interpretativa, in materia di accesso a un rito premiale - e dunque di natura squisitamente processuale - possa discendere l'assoluta inapplicabilità di un fondamentale istituto di diritto sostanziale a un numero non irrilevante di delitti, in assenza di altri indici in tal senso - e anzi in presenza, come si è già detto, di solide argomentazioni di segno opposto. Inoltre, la rilevanza, oggi, di questo passaggio della motivazione, è destinata in ogni caso a venire meno, poiché, come noto, l'attuale disciplina del rito abbreviato permette l'accesso al rito speciale anche per i reati punibili con l'ergastolo (sia in ragione della sola pena base sia per effetto di un'aggravante).

Pare opportuno segnalare, peraltro, in conclusione, che anche nell'ambito della giurisprudenza del Tribunale Militare la questione della prescrivibilità dei delitti *de qua* era tutt'altro che pacifica, se si considera che nella **sentenza emessa l'anno precedente, per i medesimi fatti, nei confronti del solo Priebke**[\[19\]](#) - e poi ritenuta dalla Corte di Cassazione[\[20\]](#) affetta da nullità radicale in ragione dell'intervenuta ricusazione di uno dei membri del Collegio - **il Tribunale Militare era giunto all'opposta conclusione, ritenendo che in presenza di una circostanza attenuante i delitti contestati fossero sempre prescrivibili**[\[21\]](#).

12. Più d'una perplessità suscitano altresì le critiche mosse dal Supremo Collegio direttamente alla tesi della prescrittibilità.

Non pare, innanzitutto, dirimente il preliminare rilievo - cui il Supremo Collegio dedica ampio spazio - per cui **la tesi della prescrittibilità sarebbe stata sviluppata**, per la prima volta, in relazione a **un'ipotesi in cui la pena dell'ergastolo non è più prevista dalla legge** grazie all'intervento della Corte Costituzionale. In primo luogo, infatti, non ci pare che il ragionamento sviluppato in quell'occasione dai giudici di legittimità **perda ogni valore, se considerato in astratto, esclusivamente perché non strettamente necessario alla risoluzione del caso di specie**. In secondo luogo, non si può non osservare come, in seguito a tale sentenza, **le sezioni semplici** abbiano avuto modo, **in più occasioni**[\[22\]](#), **di ribadire il medesimo principio di diritto anche in relazione a imputati maggiorenni** - così necessariamente sottraendosi a questa specifica censura formulata dalle Sezioni Unite.

13. D'altra parte, neppure convincono gli argomenti che, secondo il Supremo Collegio, disvelerebbero «l'erroneità dell'approccio ermeneutico» in parola **dal punto di vista «sistematico» e «letterale»**.

Sotto il primo profilo, nel rimproverare ai sostenitori della tesi della prescrittibilità «la fallacia della ignoratio elenchi», e cioè l'applicazione di norme (i commi 2 e 3 dell'art. 157 c.p., vecchia formulazione) non pertinenti, le Sezioni Unite si limitano, di fatto, a ribadire il principio già posto a fondamento della tesi prescelta, **senza nulla aggiungere per dimostrare "in positivo" l'erroneità dell'orientamento contrario**.

Sempre dal punto di vista «sistematico», non sembra decisivo il passaggio in cui Supremo Collegio accusa l'opposta tesi di **aver sostituito al «profilo di rilevanza normativa della previsione della sanzione astrattamente applicabile al reato»**, anche nella ipotesi del concorso di circostanze, **«la considerazione della pena in concreto irrogata dal giudice»**.

Il vero termine di riferimento per la tesi della prescrittibilità, infatti, non è, e non deve essere, il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato dal giudice con la sentenza, **bensì la pena così come determinata in seguito all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 157 c.p. ante riforma**.

Per effetto di tali norme, come noto, e come la dottrina ha avuto modo di chiarire, il termine di prescrizione deve essere calcolato, ai sensi del secondo comma, qualora si sia in presenza di una circostanza aggravante, applicando alla pena base per il delitto consumato o tentato l'aumento massimo previsto per tale circostanza; qualora si sia in presenza di una circostanza attenuante, applicando la diminuzione minima. Ai sensi del terzo comma, se concorrono più circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice deve procedere al giudizio di equivalenza o prevalenza ex art. 69 c.p., in esito al quale se prevalgono le aggravanti terrà conto esclusivamente dell'aumento massimo, mentre se prevalgono le attenuanti terrà conto esclusivamente della diminuzione minima; se vi è equivalenza, terrà conto del massimo della pena comminata dalla legge per il reato semplice. Si tratta, con tutta evidenza, di operazioni di calcolo ben diverse dal semplice riferimento alla pena in concreto indicata in sentenza.

Quanto meno nel caso dei delitti per i quali l'ergastolo è previsto in virtù dell'applicazione di una circostanza aggravante, però, **la pur opportuna precisazione operata dal Supremo Collegio non**

sposta i termini della questione. Qualora, infatti, per questa classe di delitti, le circostanze attenuanti vengano giudicate prevalenti sulle (o equivalenti alle) aggravanti, **l'effetto della diminuzione minima operata o del ritorno alla pena base sarà sempre quello di ricondurre alla pena della reclusione temporanea (più o meno prolungata).** Il reato, di conseguenza, risulterà **in ogni caso prescrivibile** ai sensi del primo comma dell'art. 157 c.p.

14. Quanto, infine, all'obiezione fondata **sull'esegesi letterale dell'art. 157 co. 2 c.p.** vecchio testo, che parlando di «**aumento**» e di «**diminuzione**», e non di «**sostituzione**» della pena, sarebbe riferibile esclusivamente alla pena della reclusione, non si può non osservare che **l'art. 65 n. 2 c.p.**[\[23\]](#) ha proprio la funzione di **disciplinare l'applicazione delle circostanze attenuanti nel peculiare caso in cui la pena di partenza** (in virtù della stessa norma incriminatrice o per effetto di una circostanza aggravante) **sia la pena detentiva perpetua.** In altre parole, con l'art. 65 n. 2 c.p. il legislatore chiarisce che **ogniquale volta vi sia un riferimento a circostanze che diminuiscono la pena, in caso di ergastolo la pena deve essere, invece, «sostituita» con la reclusione da venti a ventiquattro anni.**

Non vi è, dunque, alcuna «incongruenza rispetto al dato normativo positivo» nel ritenere che l'art. 65 n. 2 c.p., **in quanto norma di parte generale, operi anche in relazione al secondo comma dell'art. 157 c.p., specificandone le conseguenze applicative in caso di ergastolo.** Sarebbe, al contrario, **incoerente escludere l'applicabilità della parte menzionata dell'art. 65 c.p. per poi, invece, consentire il richiamo della disciplina contenuta al numero 3 della stessa norma** - secondo la quale «le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo» - laddove questa deve essere **inevitabilmente utilizzata dal giudice per quantificare correttamente la «diminuzione minima»** in relazione al calcolo dell'applicazione delle circostanze attenuanti **alle pene detentive temporanee.**

15. In conclusione, con la sentenza in esame, **le Sezioni Unite decidono di applicare, in un caso di dubbio interpretativo,** non essendo il principio dell'assoluta imprescrittibilità dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo anche per effetto di una circostanza aggravante «pacifico e incontestato», **l'interpretazione sfavorevole al reo, pur in presenza di (più?) solidi argomenti, in dottrina e in giurisprudenza, a sostegno della posizione opposta.**

[\[1\]](#) Con nota di I. Gittardi, *In claris non fit interpretatio? Un discutibile caso di rimessione alle Sezioni Unite in materia di prescrizione e reati puniti con l'ergastolo*, in questa *Rivista*, 21 luglio 2015, alla quale sia consentito rimandare per un maggiore approfondimento del contrasto giurisprudenziale che ha condotto all'intervento delle Sezioni Unite.

[2] Con informazione provvisoria pubblicata in questa *Rivista* in data 25 settembre 2015.

[3] Sostenuto da Cass. Pen., Sez. I, n. 20430 del 27.01.2015, Cass. Pen., Sez. I, n. 32781 del 22.05.2014, Cass. Pen., Sez. I, n. 35407 del 01.04.2014, Cass. Pen., Sez. I n. 42041 del 24.03.2014, Cass. Pen., Sez. I, n. 9391 del 17.01.2013.

[4] Sostenuto da Cass. Pen., Sez. I, n. 11047 del 07.02.2013, Cass. Pen., Sez. I, n. 41964 del 22.10.2009, Cass. Pen., Sez. IV, n. 341 del 07.02.1969, Cass. Pen., Sez. III, n. 2856 del 16.12.1966, Trib. Mil. Roma, 22.07.1997, imp. Priebke, in *www.difesa.it*.

[5] Cass. Pen., Sez. I, n. 9391 del 17.01.2013.

[6] *Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale*, vol. I, p. 206: «Affinché l'istituto della prescrizione risponda alle ragioni di opportunità politica su rilevate, è necessario che siasi quasi perduta la memoria del fatto criminoso e che l'allarme sociale, da esso suscitato, sia scomparso. Or una così radicale e profonda modificazione di cose non si verifica per i reati atroci e gravissimi, che lasciano nella memoria degli uomini un'orma e un ricordo tanto pauroso, da non eliminare mai completamente l'allarme sociale».

[7] *Relazione al Re*, n. 79: «La Commissione parlamentare avrebbe voluto che la prescrizione estintiva del reato venisse estesa anche ai delitti punibili con la pena di morte o con l'ergastolo. Data però la gravità eccezionale di simili delitti, è da ritenersi che l'impressione da essi destata nella popolazione non venga mai meno completamente con il decorso del tempo; che sia utile, ai fini della prevenzione, il sapere che tali reati non si estinguono mai, e che torni vantaggiosa in ogni tempo, come esempio e come rassicurazione, la condanna».

[8] M. Romano, *Art. 157*, in Romano-Grasso-Padovani, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. III, ed. 1994, pag. 65 "se per il delitto nella forma semplice la pena fosse dell'ergastolo, l'attenuante la farebbe considerare ai fini della prescrizione in *ventiquattro anni*: art. 65 n. 2".

[9] Nello stesso senso, cfr. ora Corte Ass. App. Napoli, 23.01.2015, imp. Acanfora e altri, che - in parziale riforma della sentenza di primo grado - dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione del delitto di strage ex art. 422 c.p., punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, nei confronti di tutti gli imputati ai quali era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione con la giustizia. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello è stata peraltro recentemente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 15107 del 12.04.2016 si è conformata alla decisione delle Sezioni Unite.

[10] A. Trabacchi, *Art. 157*, in Dolcini-Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, I ed., 1999, pag. 1145 si limita ad affermare che "Sono imprescrittibili i reati per i quali è prevista la pena (di morte e) dell'ergastolo"; nello stesso senso, V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., 1981, vol. III, pag. 533 e ss.; G.Fiandaca-E.Musco, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, III ed., 2002, p. 742; S. Panagia, *Art. 157*, in Crespi-Stella-Zuccalà (a cura di), *Commentario Breve al Codice Penale*, III ed., 1999, pag. 533; G. Diotallevi, *Art. 157*, in G.Lattanzi-E.Lupo (a cura di), *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, I ed., 2000, vol. IV, pag. 188 e ss.

[11] Al riguardo, conviene sottolineare che, all'epoca dell'entrata in vigore del codice e sino alla riforma del 1974, il meccanismo del bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. non operava rispetto a circostanze a effetto speciale, come quelle previste dagli artt. 576 e 577 c.p. Eventuali circostanze attenuanti dovevano, tuttavia, essere applicate sulla pena prevista dalla circostanza aggravante: e dunque, nel caso dell'omicidio aggravato, determinavano la sostituzione della pena dell'ergastolo

con quella della reclusione temporanea da venti a ventiquattro anni, ai sensi dell'art. 65 c.p., spalancando così la strada all'applicazione dell'art. 157 c.p. *secondo comma* nella versione previgente, che prevedeva che ai fini del calcolo della prescrizione si dovesse tenere conto della diminuzione minima prevista per la circostanza aggravante (e dunque della pena di *ventiquattro anni* di reclusione). Dopo la riforma del 1974, anche le circostanze di cui agli artt. 576 e 577 c.p. sono soggette al bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., con possibile ritorno al quadro edittale previsto dall'art. 575 (reclusione sino a *ventiquattro* anni) in caso di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti (con possibilità di ulteriori diminuzioni di pena rispetto a quella prevista per il delitto base): con conseguente possibile applicazione dell'art. 157 *terzo comma* vecchia formulazione.

[12] Cass. Pen., Sez. III, n. 2856 del 16.12.1966, Cass. Pen., Sez. IV, n. 341 del 07.02.1969.

[13] Cass. Pen., Sez. I, n. 41964 del 22.10.2009.

[14] Cass. Pen., Sez. I, n. 12041 del 10.03.2010, non citata dall'ordinanza di rimessione, a firma dello stesso magistrato relatore della sentenza in commento.

[15] Cass. Pen., Sez. I, n. 11047 del 07.02.2013.

[16] Vedi nota 1.

[17] Trib. Mil. Roma, 22.07.1997, imp. Priebke e Hass, in *www.difesa.it*. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte Militare di Appello di Roma - con sentenza pronunciata in data 07.03.1998 (in *www.difesa.it*), poi confermata dalla Corte di Cassazione in data 16.11.1998 (in *www.difesa.it*) - aveva condannato gli imputati alla pena dell'ergastolo, ritenendo insussistenti in concreto le circostanze attenuanti. Il problema qui in discussione, di conseguenza, non era più stato affrontato.

[18] Ai sensi del quale "La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita: 1. per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato; 2. per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente".

[19] Trib. Mil. Roma, 01.08.1996, imp. Priebke, in *www.difesa.it*.

[20] Cass. Pen., Sez. I, 15.10.1996, in *www.difesa.it*.

[21] Il Tribunale aveva in quella sede disatteso la tesi, prospettata in sede di conclusioni dal Pubblico Ministero e ritenuta dalla sentenza non decisiva, secondo cui il delitto oggetto del giudizio non si sarebbe potuto prescrivere in quanto qualificabile come crimine contro l'umanità. Poiché, infatti, da più atti internazionali di carattere generale sarebbe desumibile la volontà degli Stati di perseguire in ogni caso e di affermare l'imprescrittibilità dei c.d. *crimina iuris gentium*, ne conseguirebbe l'inapplicabilità di ogni disposizione interna che affermasse la prescrivibilità di questa gravissima categoria di delitti. La tesi è oggi ripresa da Cass. Pen., n. 15107 del 12.04.2016, *cit.*, di prossima pubblicazione su questa *Rivista*.

[22] Cass. Pen., Sez. I, n. 32781 del 22.05.2014, Cass. Pen., Sez. I, n. 35407 del 01.04.2014, Cass. Pen., Sez. I n. 42041 del 24.03.2014.

[\[23\]](#) Ai sensi del quale «alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni».



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Giorgio Santacroce	- Presidente -	Sent. n. sez. 21
Severo Chieffi		UP – 24/09/2015
Claudia Squassoni		R.G.N. 24057/2015
Giovanni Conti		
Massimo Vecchio	- Relatore -	
Giacomo Paoloni		
Paolo Antonio Bruno		
Rocco Marco Blaiotta		
Giorgio Fidelbo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Trubia Rosario, nato a Gela il 20/11/1964

avverso la sentenza del 17/01/2014 della Corte di assise di appello di
Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Massimo Vecchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell' Avvocato generale, Carmine Stabile,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, deliberata il 17 gennaio 2014 e depositata il 15 aprile 2014, la Corte di assise di appello di Caltanissetta – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta 21 aprile 2010, di condanna alla pena della reclusione in anni sei, applicata – nel concorso della attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 – a titolo di continuazione (riconosciuta, rispetto al delitto, ritenuto più grave, giudicato colla sentenza della medesima Corte territoriale del 9 gennaio 2008, irrevocabile dal 23 giugno 2009), a carico di Rosario Trubia, imputato a) dell'omicidio premeditato commesso in pregiudizio di Orazio Coccomini e di Salvatore Lauretta, in agro di Gela, località Spataro, il 23 dicembre 1987; b) dell'omicidio premeditato, tentato in danno di Vincenzo Lauretta e, per errore nella esecuzione, consumato in danno di Vincenzo Cocchiara, in Gela il 31 dicembre 1987; c) del tentato omicidio premeditato in Danno di Gaetano Ianni, di Aurelio Cavallo e di Vaccaro Angela, commesso in Gela il 14 gennaio 1988; d) dell'omicidio premeditato di Salvatore Lauretta (omonimo della precedente vittima) commesso in Gela il 21 marzo 1988; e) dell'omicidio premeditato in danno di Francesco Cavallo, commesso in Gela il 24 giugno 1988.

2. Con riferimento ai motivi di appello, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, e con riferimento alla richiesta di proscioglimento da tutti i reati per maturata prescrizione, formulata dal difensore nella discussione finale, la Corte territoriale ha osservato quanto segue, dopo aver dato atto che era pacifica e incontestata la colpevolezza dell'appellante, pienamente confesso e collaborante, mediante dettagliate dichiarazioni in correità a carico dei compartecipi dei delitti di sangue.

2.1. Deve essere disatteso l'assunto difensivo circa la estinzione dei delitti, che l'appellante ha argomentato sotto il profilo che i reati di omicidio premeditato (puniti colla pena perpetua), come ritenuti col riconoscimento della attenuante a effetto speciale della collaborazione, erano stati commessi prima della entrata in vigore della novella del 5 dicembre 2005, n. 251, la quale ha escluso la prescrizione riguardo i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo; sicché l'art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen., nella formulazione previgente, applicabile quale legge più favorevole, avrebbe comportato la prescrizione essendo pacificamente scaduti i termini massimi.



Non è pertinente il particolare precedente di legittimità invocato dall'appellante (Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013) e non assimilabile al caso in esame, in quanto la pronuncia trae argomento dalla esclusione della pena perpetua nei confronti dell'imputato minorenni alla stregua di quanto stabilito dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 168 del 1994).

Secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità il delitto (di omicidio aggravato) punibile in astratto con l'ergastolo, commesso prima della entrata in vigore della succitata novella dell'art. 157 cod. pen., è imprescrittibile, pur se le circostanze attenuanti siano dichiarate equivalenti o prevalenti sulle aggravanti che comportano la pena perpetua. Infatti, anche all'epoca, la prescrizione era applicabile esclusivamente ai reati punibili con pene pecuniarie e/o con pene detentive temporanee. La modificazione dell'art. 157 cod. pen. non ha innovato in proposito; piuttosto, «ponendosi in un rapporto di continuità» con la disciplina novellata e con l'orientamento della giurisprudenza consolidato, ha formalmente recepito il principio della imprescrittibilità dei reati in parola, per dirimere ogni controversia in proposito.

2.2. Fondato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocate dall'appellante in considerazione della personalità «attuale» del Trubia e della completa rottura col passato criminale estrinsecatasi nella confessione dei delitti commessi e nella proficua collaborazione offerta per l'accertamento della responsabilità dei compartecipi.

Siffatta condotta susseguente al reato è stata adeguatamente apprezzata dal giudice di primo grado che ha concesso l'attenuante della collaborazione.

Orbene, nella complessiva valutazione della vicenda, osta al riconoscimento ulteriore delle circostanze attenuanti generiche il rilievo della gravità dei delitti perpetrati, della «feroce» determinazione dimostrata e della importanza del ruolo avuto da Trubia sia nella compartecipazione delittuosa, in relazione alla ideazione e alla esecuzione dei fatti di sangue, sia nell'ambito del «sodalizio mafioso gelese».

3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Angelo Tornabene, mediante atto del 14 maggio 2012, col quale ha sviluppato due motivi.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione il difensore ha denunziato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen.

Il ricorrente sostiene: per determinare il termine di prescrizione deve aversi riguardo alla «concreta e specifica configurazione finale» del reato; nella specie i



giudici di merito hanno riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, la quale comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni; trova, pertanto, applicazione l'art. 157, primo comma, n. 2, cod. pen. "vecchio" testo, che fissa il termine di prescrizione di quindici anni; e, poiché dalle date di commissione di tutti i reati è ampiamente trascorso anche il termine prolungato e massimo di ventidue anni e sei mesi, tutti i delitti sono estinti per intervenuta prescrizione; non è pertinente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui ha fatto riferimento la Corte territoriale; nella specie non viene in discussione la neutralizzazione delle circostanze aggravanti per effetto del giudizio di comparazione colle circostanze attenuanti generiche; è, invece, l'attenuante a effetto speciale della collaborazione che «sostituisce *ex lege* la pena dell'ergastolo» colla reclusione; e la pena normativamente sostituita rileva ai fini della prescrizione, determinandone la maturazione.

Aggiunge, infine, il ricorrente che i delitti di omicidio tentato, di cui ai capi b) e c) sono, comunque, incontestabilmente prescritti.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore ha dichiarato promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, premettendo che la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla considerazione della gravità dei reati e della «feroce» determinazione dimostrata dall'agente, ha censurato la omessa valutazione della «risalenza» nel tempo dei reati, della condotta susseguente – caratterizzata dalla confessione, dalla rottura con gli ambienti criminali e dalla leale condotta processuale – nonché delle condizioni di vita individuale, familiari e sociali del giudicabile.

Il ricorrente ha, quindi, sostenuto che la motivazione è per un verso mancante, in relazione alla omessa valutazione delle circostanze favorevoli, e per altro verso illogica e apparente, quanto al riferimento alla gravità del reato e alla determinazione del giudicabile.

4. Dopo aver disposto la separazione della posizione del Trubia da quelle degli altri compartecipi ricorrenti, la Prima Sezione penale, assegnataria del ricorso, l'ha rimesso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 cod. proc. pen. con ordinanza in data 3 giugno 2015.



La Sezione rimettente ha rilevato – e illustrato nei termini che seguono – un contrasto giurisprudenziale (peraltro già segnalato dall'Ufficio del Massimario e del ruolo con relazione n. 1016 dell'8 aprile 2013) in ordine alla prescrizione dell'omicidio aggravato punibile con l'ergastolo, commesso prima della modificazione dell'art. 157 cod. pen. ai sensi dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, siccome ritenuto col riconoscimento della attenuante della collaborazione.

4.1. Secondo un primo orientamento la esclusione della prescrizione per i delitti punibili con l'ergastolo, sebbene formalmente ed espressamente sancita colla novella n. 251 del 2005, già vigeva anteriormente alla introduzione dell'attuale ottavo comma dell'art. 157 cod. pen., che recita: «La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto della applicazione di circostanze aggravanti».

Sicché i reati in questione sono imprescrittibili anche se commessi prima della entrata in vigore della citata legge.

La conclusione è accreditata dalla formulazione dell'articolo 157 cod. pen., nel testo previgente: la norma, disciplinando la prescrizione esclusivamente in relazione ai reati punibili con pena pecuniaria e/o con pena detentiva temporanea, esclude *a contrariis* dall'ambito di applicazione dell'istituto tutti i delitti per i quali la legge commina la pena perpetua.

Sotto tale profilo la modificazione dell'articolo 157 cod. pen. *in parte de qua* assume in buona sostanza valore di norma di interpretazione autentica, in quanto, in occasione del generale riassetto dell'istituto della prescrizione, ha recepito «l'indicato principio di diritto nell'ordinamento positivo [...] allo scopo di dirimere ogni possibile controversia connessa alla problematica se, per l'affermazione dell'imprescrittibilità del reato, sia sufficiente l'astratta punibilità dello stesso con la pena dell'ergastolo ovvero l'applicazione effettiva delle circostanze aggravanti tale da comportare una condanna alla pena l'ergastolo» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408; Sez. 1, n. 41964 del 22/10/2009, Pariante, Rv. 245080; Sez. 4, n. 341 del 07/02/1969, Cerrato, Rv. 113403; Sez. 3, n. 2856 del 16/12/1966, dep. 1967, Sciolpi, Rv. 103617; cfr., inoltre, Trib. mil. Roma, 22/07/1997, Priebke; e, sia pure indirettamente, Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, n. m. sul punto).

4.2. L'altro orientamento – favorevole alla applicazione della prescrizione ai reati commessi anteriormente all'8 dicembre 2005 (data della entrata della in vigore della ridetta novella), ancorché astrattamente punibili con l'ergastolo, se in concreto sanzionati con pena diversa – obietta che, alla stregua della previgente disciplina della prescrizione (diversamente da quella attuale), rilevava



il «concreto trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice», tenuto conto delle circostanze attenuanti riconosciute e, se del caso, dell'esito del giudizio di comparazione colle circostanze aggravanti concorrenti, sicché doveva aversi riguardo non alla pena edittale dell'ergastolo, ma a quella detentiva temporanea inflitta, in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 157, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, cod. pen. (nel testo anteriormente vigente), per modulare il regime della estinzione del reato.

E, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., siffatta disciplina, in quanto più favorevole per il reo rispetto a quella attuale (escludente la prescrizione per il solo effetto della previsione normativa della pena perpetua), deve essere applicata ultrattivamente per i delitti commessi prima della modificazione dell'art. 157 cod. pen. (Sez. 1, n. 32781 del 22/05/2014, Abbinante, Rv. 260536; Sez. 1, n. 35407 del 01/04/2014, Fracapane, Rv. 260534; Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, O., Rv. 254407).

4.3. La soluzione del rilevato contrasto giurisprudenziale è rilevante ai fini della decisione del ricorso.

Al ricorrente i giudici di merito hanno riconosciuto l'attenuante a effetto speciale della collaborazione, la quale comporta, per i delitti di omicidio premeditato, la sostituzione della pena edittale dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni.

Orbene, secondo il primo indirizzo il riconoscimento della attenuante in parola è ininfluenza ai fini della prescrizione esclusa *a priori* dalla astratta comminatoria normativa dell'ergastolo.

Mentre, secondo l'altro indirizzo, avuto riguardo alla pena stabilita in relazione ai delitti come ritenuti, la scadenza del termine prolungato e massimo di anni ventidue e mesi sei, comporta la prescrizione dei reati, ai sensi dell'art. 157, primo comma, n. 2, e commi secondo e terzo, cod. pen. (nella previgente formulazione), applicabile ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. in quanto *lex mitior*.

5. Con decreto del 4 luglio 2015 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali e ne ha fissato la trattazione per la odierna pubblica udienza.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite è la seguente:

"Se il delitto di omicidio volontario aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della legge n. 251 del 2005, sia imprescrittibile pure in presenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991".

2. La soluzione della *quaestio iuris* non è, per vero, influente sulla decisione del ricorso in ordine ai delitti tentati di cui ai capi B e C, commessi in danno di Vincenzo Lauretta, di Gaetano Ianni, di Aurelio Cavallo e di Angela Vaccaro.

In proposito la Corte rileva *in limine*, avuto riguardo alle date di commissione, al titolo dei delitti come ritenuti – col riconoscimento della diminuzione a effetto speciale della collaborazione e della continuazione con i residui delitti e con quello, in precedenza giudicato, commesso il 29 giugno 1988 – nonché al prolungamento conseguito agli atti interruttivi, che è ampiamente maturato, addirittura prima della pronuncia della sentenza impugnata e, precisamente, il 29 dicembre 2010, il termine massimo della prescrizione (di anni ventidue e mesi sei), decorrente dalla data della cessazione della continuazione (29 giugno 1988).

Le disposizioni degli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen., nel testo previgente alla novella del 5 dicembre 2005, n. 251 trovano, infatti, applicazione ultrattiva, nella specie, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto sono le norme più favorevoli al reo, nella successione nel tempo delle leggi penali.

Consegue l'effetto della estinzione dei reati in parola.

Sicché, laddove palesemente non ricorre nessuno dei casi contemplati dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. per l'adozione di alcuna formula più favorevole, deve pronunciarsi, in accoglimento del pertinente motivo del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai delitti tentati di cui ai capi B e C, essendo i reati estinti per prescrizione.

3. Il quesito di diritto, oggetto dello scrutinio della Corte, sebbene formulato con specifico riferimento alla incidenza del riconoscimento della particolare attenuante a effetto speciale della collaborazione sulla prescrizione del reato (commesso prima della entrata in vigore della novella del 2005) di omicidio aggravato pel quale la legge commina la pena perpetua, merita di essere riformulato alla stregua della più generale *quaestio iuris* della (possibilità della)



prescrizione dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente all'8 dicembre 2005 (data della entrata in vigore della norma che ha sostituito l'art. 157 cod. pen.), nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti l'applicazione della pena detentiva temporanea ovvero – in relazione alla disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 226, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 – la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione.

La specificità sia del delitto di omicidio che delle particolari modalità di applicazione della attenuante della dissociazione attuosa (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930) non assume, infatti, alcuna rilevanza ai fini della soluzione del tema in esame.

3.1. Prima dell'intervento del legislatore di modifica della disposizione dell'art. 157 cod. pen., mediante la sostituzione dell'intero testo e, tra l'altro, la introduzione della norma, contenuta nell'ultimo comma, secondo cui «la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche per effetto della applicazione di circostanze aggravanti», era per vero affatto pacifico e incontestato, sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in dottrina – non è dato, infatti, censire arresti o opinioni di autori in senso contrario – che i delitti punibili con l'ergastolo fossero assolutamente imprescrittibili, essendo del tutto ininfluyente l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti che comportasse, in concreto, l'applicazione di pena diversa da quella perpetua.

E opportunamente la Sezione rimettente ha annoverato anche i remoti precedenti che, sia pur *per incidens*, avevano affermato che «i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo sono imprescrittibili» (Sez. 4, Cerrato, e Sez. 3, Sciolpi).

È soltanto dopo alcuni anni dalla entrata in vigore della novella – e in relazione all'omicidio aggravato, ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., perpetrato (anzitutto) da soggetto minore di anni diciotto, nel concorso della diminuzione della età e delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla aggravante a effetto speciale – che affiora, per la prima volta, nella giurisprudenza della Corte di cassazione l'opposto orientamento della prescrivibilità dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo (commessi fino al 7 dicembre 2005) per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti che, a vario titolo, comunque escluda la possibilità di irrogare in concreto la pena perpetua (Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, O., cit.).

A tale principio, ribadendolo, si sono rifatte le due successive sentenze, citate nella ordinanza di rimessione e, inoltre, Sez. 1, n. 42040 del 24/03/2014,



Anselmo, n. m.; Sez. 1, n. 42041 del 24/03/2014, Aciri, Rv. 260503; Sez. 1, n. 20430 del 27/01/2015, Bilardi, Rv. 263687.

Mentre il tradizionale orientamento (in precedenza assolutamente pacifico) è stato riaffermato, pur dopo la novella, oltre che dagli arresti menzionati dalla Sezione rimettente, anche da Sez. 1, n. 12041 del 10/03/2010, Di Girolamo, n. m.

3.2. Prima di approfondire la disamina della questione è d'uopo espungere dall'ambito dello scrutinio la questione – pertinente proprio alla pronuncia che ha dato luogo alla revisione dell'indirizzo in precedenza consolidatosi – della (indiscutibile) prescrittibilità dei reati commessi da soggetti minori di anni diciotto, pur se le disposizioni incriminatrici rechino la previsione della pena dell'ergastolo.

La questione non è influente, in quanto risulta affatto estranea all'ambito del quesito di diritto in esame.

Giova ricordare che il Giudice delle leggi ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile», nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, «a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo; b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo » (Corte cost. sentenza n. 168 del 1994).

Per effetto di tale sentenza, gli autori di reato, minori di anni diciotto, non sono assolutamente passibili – neppure in astratto – della irrogazione della pena dell'ergastolo.

La sanzione detentiva perpetua, sebbene sia tuttora prevista nelle disposizioni incriminatrici (e, dunque, applicabile esclusivamente nei confronti dei rei maggiorenni), risulta, ormai, riguardo ai minori, definitivamente eliminata dall'ordinamento giuridico in virtù della clausola additiva di esclusione inserita



dalla Corte costituzionale nelle disposizioni circa le specie di pene, in generale, di cui agli artt. 17 e 22 cod. pen.

Sicché, con riferimento ai delinquenti minorenni, non ha pregio e senso giuridico alcuno la proposizione della questione se siano, ovvero non, suscettibili di estinzione per prescrizione i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo, laddove *a priori* la sanzione *de qua* non è più – neppure in astratto – contemplata dalla legge vigente per gli autori di reato minori di anni diciotto.

Al riguardo sono, infatti, pienamente condivisibili i rilievi critici, formulati in dottrina da un Autore, in relazione all'assunto riduttivo della rilevanza della citata sentenza della Corte costituzionale, espresso da Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, O., n.m., secondo la quale «la impossibilità di irrogazione della pena dell'ergastolo nei confronti del minore imputabile non [avrebbe] ricadute sul regime di imprescrittibilità».

3.3. Neppure è decisiva per la soluzione del quesito, oggetto di scrutinio, la considerazione dell'intervento del legislatore colla citata novella del 2005.

Entrambi i contrastanti orientamenti hanno, infatti, valorizzato, con opposte conclusioni, la modificazione legislativa e la introduzione della previsione normativa della imprescrittibilità dei reati punibili con l'ergastolo, contenuta nel vigente art. 157, ottavo comma, cod. pen., ora argomentando che la ridetta disposizione si colloca «in un rapporto di assoluta continuità» con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in tal senso (Sez. 1, Pariante); ora, al contrario, traendo spunto dal contenuto innovativo della novella – quanto alla esclusione della rilevanza, ai fini della prescrizione, sia del riconoscimento di circostanze attenuanti, sia della comparazione delle medesime colle aggravanti in termini di equivalenza o di prevalenza delle prime sulle seconde – e postulando, a fronte dell'inasprimento del regime dell'istituto, l'applicazione, a' termini dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. della disposizione previgente, siccome reputata *lex mitior* nel senso, appunto, della prescrivibilità dei delitti, punibili in astratto con l'ergastolo, ma in concreto ritenuti, nel concorso di circostanze attenuanti, tali da non comportare la inflizione della sanzione estrema (v. da ultimo Sez. 1, Bilardi).

Sicché per vero la soluzione della *quaestio iuris* rifluisce nell'alveo della ermeneutica delle disposizioni contenute nel testo originario dell'art. 157 cod. pen., le quali costituiscono il dato normativo di riferimento.

3.4. È poi appena il caso di aggiungere che neppure il ricorrente richiamo al principio della applicazione della *lex mitior* è di ausilio per la risposta al quesito, se non incorrendo in palese petizione di principio.

Gli è che, solo una volta che sia stata dimostrata la tesi della prescrizione, potrà esigersi, nel rispetto della disciplina di diritto intertemporale dell'art. 10



della legge 5 dicembre 2005, n. 251, l'applicazione della disposizione (in ipotesi) più favorevole per il reo rispetto alla vigente disposizione dell'art. 157, ottavo comma, cod. pen.

4. Le Sezioni Unite ritengono che meriti di essere riaffermato il tradizionale orientamento della assoluta imprescrittibilità dei delitti, commessi anteriormente all'8 dicembre 2005, punibili con la pena dell'ergastolo, pur nel caso in cui il riconoscimento di circostanze attenuanti comporti l'irrogazione della pena detentiva temporanea.

4.1. Giova premettere che, a margine del contrasto di giurisprudenza nessuna pronuncia ha mai posto in dubbio la condivisa convinzione che sono certamente sottratti alla prescrizione tutti i delitti per i quali la legge commina l'ergastolo e non debba essere irrogata (in concreto) pena diversa da quella perpetua. E anche gli arresti del più recente orientamento revisionista non hanno mancato di ribadire siffatto assunto sulla base dell'argomento *a contrariis*, costituito dalla constatazione che l'art. 157, primo comma, cod. pen. vecchio testo, prevedeva la prescrizione (solo) per i reati punibili con le pene pecuniarie ovvero con le pene detentive temporanee, mentre «nulla disponeva per quelli sanzionati con la pena perpetua».

4.2. Il rilievo del dato negativo assume, per vero, decisiva importanza.

La norma adempie, infatti, una duplice funzione; per un verso reca (immediatamente) la disciplina della prescrizione dei reati per i quali l'istituto è previsto dall'ordinamento giuridico (v. *infra*); per altro verso vale a definire *a priori* nell'insieme universale dei reati contemplati dalla legge, due distinte classi: quella dei reati imprescrittibili e quella dei reati suscettibili di estinzione per decorso del tempo.

La prima classe si determina per esclusione, per effetto implicito della omessa considerazione nella disciplina positiva dell'art. 157 cod. pen. degli elementi (delitti) che la compongono, in virtù della condizione necessaria e sufficiente della previsione normativa della sanzione dell'ergastolo, comminata dalla legge per le relative condotte delittuose.

Mentre compongono l'altra classe tutte le contravvenzioni e i residui delitti astrattamente punibili con pena pecuniaria e/o con pena detentiva temporanea.

4.3. L'art. 157 cod. pen. (testo originario) reca, quindi, in relazione alla classe *de qua*, dei reati per i quali opera la prescrizione, la disciplina dei termini relativi, modulati nei numeri del primo comma, in funzione delle specie delle pene comminate, della (sola) ammenda (n. 6), dell'arresto (n. 5) e della multa (n. 4) e, per i reati puniti colla reclusione, in funzione della entità del massimo



della pena stabilita (v. secondo comma) e alla stregua di quattro scaglioni, a seconda che la legge stabilisca la reclusione non inferiore a ventiquattro anni (n. 1), a dieci anni (n. 2), a cinque anni (n. 3) ovvero la reclusione di durata inferiore (n. 4).

In stretta correlazione col primo comma, che esclusivamente concerne – giova ribadire – le contravvenzioni e i soli delitti per i quali la legge commina le pene della reclusione e della multa, il comma successivo recita, inoltre, che «per determinare il tempo necessario a prescrivere», nel caso del concorso di circostanze, deve tenersi conto «dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti»; il terzo comma completa, quindi, la disciplina, stabilendo che qualora concorrano aggravanti e attenuanti «si applicano a tale fine le disposizioni dell'articolo 69 » cod. pen.

4.4. In proposito deve rimarcarsi che, sul piano normativo, la considerazione della pena in concreto irrogata dal giudice è affatto irrilevante ai fini della prescrizione, anche nel caso del reato circostanziato.

L'esatto principio di diritto della rilevanza della «configurazione finale [del reato] così come delineata e accertata dal giudice di merito in sentenza a seguito della applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti» non comporta la modificazione «del criterio di calcolo del termine di prescrizione [che] resta quello previsto dal secondo comma dell'art. 157 cod. pen.» della astratta considerazione del massimo edittale, dell'aumento massimo e della diminuzione minima, senza che sul termine prescrizionale in alcun modo «influisca la pena applicata in concreto» (Sez. 6, n. 25689 del 09/01/2003, Piscicelli).

4.5. Orbene, nel sistema positivamente definito dall'art. 157 cod. pen. (testo originario) la comminazione normativa dell'ergastolo (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) costituisce il *discrimen* che segna i confini dell'istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili colla multa o colla reclusione; mentre, nel contempo, esclude *a priori* la classe dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo.

E la esclusione implica l'ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili (sulla base della condizione necessaria e sufficiente – giova ribadirlo – della astratta comminatoria della pena perpetua) non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate (alla luce della evidente connessione col primo comma) con



esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili colle pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione.

4.6. Il contrario indirizzo, invece, per suffragare la tesi della prescrittibilità dei reati astrattamente punibili con l'ergastolo (in mancanza della irrogazione in concreto della pena perpetua), valorizza proprio la considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen. (testo originario), argomentando che, ove – per effetto del concorso di circostanze attenuanti ovvero della equivalenza o della prevalenza delle medesime – sia in concreto esclusa la applicazione dell'ergastolo, troverebbero, allora, applicazione le disposizioni del primo comma del medesimo articolo in tema di prescrizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena detentiva temporanea.

La conclusione non è condivisibile.

E l'analisi del relativo approccio ermeneutico ne disvela la erroneità.

Soccorrono, al riguardo, sia il rilievo di carattere sistematico sia la obiezione confortata dalla esegesi letterale delle disposizioni, alla stregua dell'obiettivo tenore del dato positivo.

Sotto il primo profilo l'argomentazione, in parola, risulta – alla evidenza – inficiata dalla fallacia della *ignoratio elenchi*: l'interprete postula, in relazione alla classe dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo, l'applicazione di *regulae iuris* non pertinenti, in quanto dettate per la classe differente costituita dai reati astrattamente punibili con pene diverse da quella detentiva perpetua.

E nell'errore è embricato quello ulteriore in cui incorre l'orientamento confutato, là dove sovrappone – e, confondendo, sostituisce – al profilo di rilevanza normativa della previsione della sanzione astrattamente applicabile al reato (anche nella ipotesi del concorso di circostanze, v. *supra* il paragrafo 4.4.) la considerazione della pena in concreto irrogata dal giudice, escludendo o ritenendo la prescrizione a seconda che, rispettivamente, sia – ovvero non debba essere – applicato l'ergastolo (v. per tutte Sez. 1, n. 42041 del 2014, Aciri, cit., secondo la quale in relazione alla disciplina pregressa «è imprescrittibile, anche per tale normativa, solo il reato che sia stato in concreto punito con la pena perpetua») e, così, introducendo, con non consentita ermeneutica creativa, una regola non prevista dall'ordinamento e in contrasto colla disciplina positiva.

Sotto il secondo profilo la disciplina obiettiva contenuta nell'art. 157, secondo comma, cod. pen. (testo originario), con i testuali e pregnanti riferimenti all'«aumento massimo» e alla «diminuzione minima» delle sanzioni, anche in correlazione col giudizio di comparazione, rende palese che le disposizioni in parola concernono esclusivamente le pene temporanee, suscettibili per l'appunto di aumento o di diminuzione, senza alcuna possibilità di



assimilazione della ipotesi – affatto diversa – della «sostituzione» della pena detentiva perpetua con quella temporanea per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 65, primo comma, n. 1, cod. pen.), risultando per vero la ipotesi *de qua* affatto estranea (non soltanto, dunque, per la rilevata impertinenza rispetto alla disciplina della classe dei reati prescrivibili, *scilicet* delle contravvenzioni e dei delitti per i quali la legge stabilisce le pene della multa e/o della reclusione, ma pur) per la palese incongruenza rispetto al dato normativo positivo.

4.7. In conclusione deve essere affermato il seguente principio di diritto:

"Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea".

5. Alla stregua del principio testé stabilito il primo motivo di ricorso, per quanto riguarda i delitti di omicidio consumati, risulta infondato.

Ne consegue il rigetto *in parte de qua*.

6. Neppure il secondo motivo del ricorso, sul punto del diniego circostanze attenuanti generiche, merita accoglimento.

Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione indiscriminatamente evocati dal ricorrente.

I giudici di merito hanno adeguatamente tenuto conto della condotta del reo susseguente al reato ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, mentre non hanno ravvisato la ricorrenza di ulteriori aspetti che consigliassero il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le residue doglianze del giudicabile, peraltro espresse in modo aspecifico, senza prospettazione di apprezzabili elementi, appaiono palesemente recessive rispetto alla preponderante valenza negativa dei profili scrutinati dalla Corte territoriale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con divisamento che è affatto congruente rispetto alla previsione normativa ed è sorretto da motivazione adeguata, immune da contraddizioni o illogicità.

7. Consegue il rigetto del ricorso nel resto. L'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente ai delitti tentati di cui ai capi B e C, estinti per prescrizione (v. par. 2), comporta la trasmissione degli atti alla Corte



di assise di appello di Palermo per nuovo giudizio ai fini della rideterminazione degli aumenti di pena, a titolo di continuazione, per i residui delitti di omicidio.

P.Q.M.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai delitti tentati, essendo i reati estinti per prescrizione, e rinvia per nuovo giudizio ai fini della rideterminazione della pena per i residui delitti di omicidio consumato alla Corte di assise di appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, il 24/09/2015.

Il Componente estensore

Massimo Vecchio


Il Componente anziano

Presidente Severo Chieffi

(in sostituzione del Pres Santacroce temporaneamente impedito)

Si dà atto che la presente sentenza è stata sottoscritta, a norma dell'art. 516, comma 2, cod. proc. pen., dal Dott. Severo Chieffi nella qualità di esecutore unico anziano in luogo del presidente del collegio Dott. Giorgio Santacroce, telefonatamente impedito

11 MAG 2016



IL CANCELLIERE

Stefania Faiella



SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il 12 MAG 2016

IL CANCELLIERE

Stefania Faiella